



LUISA ROSSI
Notaio

Repertorio n.32298

Fascicolo n.15018

Verbale dell' Assemelea dell'Associazione

"BLU PUBBLICA ASSISTENZA - O.N.L.U.S."

con sede in Falconara Marittima (AN)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore se-
dici e minuti trenta

29.12.2021

In Pesaro, nel mio studio, in via Guidubaldo II della Rovere n. 9

Avanti a me Dott.ssa Luisa Rossi, Notaio in Pesaro, iscritto presso il Col-
legio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino

è presente il signor

Enrico PARI, nato a Riccione il 6 febbraio 1956, domiciliata per la carica,
ove appresso, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Vi-
ce-Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "BLU PUBBLICA ASSI-
STENZA - O.N.L.U.S.", con sede in Falconara Marittima (AN), via Castella-
raccia n. 5, codice fiscale 93092100424, costituita con atto a rogito Notaio
Giuseppe Olmi di Falconara Marittima in data 26 marzo 2002, rep.
138419/21576, registrato in data 9 aprile 2020, iscritta nel Registro Re-
gionale delle persone giuridiche in data 27 settembre 2002 al n. 74.

Il Comparsente dichiara che in questo giorno, ora e luogo è riunita l'Assem-
blea dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente concordato

ordine del giorno

1) Modifica dello Statuto sociale.

REGISTRATO
a PESARO
il 18/01/2022
n. 157
Serie 1T

Il Presidente dell'Assemblea ha dato atto:

- che la presente Assemblea è stata convocata ai sensi del vigente statuto associativo;

- che sono presenti gli associati signori Luca CAPPANERA, Tiziano CORINALDESI, Fabio MILELLA, Enrico PARI, Elena TAMBORRINO e Giorgio UGOLINI rappresentanti il "quorum costitutivo" per la validità dell'Assemblea che è in seconda convocazione essendo la prima andata deserta;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad esso Vice-Presidente, il Segretario signor Fabio MILELLA, il Tesoriere signor Tiziano CORINALDESI e il Consigliere signor Giorgio UGOLINI, mentre è assente giustificato il Presidente signora Michela PAOLETTI

A questo punto il Presidente ha dichiarato l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione e quindi idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Il Presidente è passato quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria ed ha esposto all'Assemblea la necessità di addivenire all'approvazione dello statuto associativo completamente riformulato in ottemperanza alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Riforma del Terzo Settore), le cui modifiche sono state ampiamente illustrate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà quindi lettura all'Assemblea del testo dello statuto associativo nella sua redazione aggiornata, peraltro già reso noto agli associati.

Il Presidente precisa che le suddette modifiche consistono, tra l'altro

= nel prevedere nella denominazione sociale l'acronimo "OVD" oppure "Orga-

nizzazione di Volontariato";

= nell'ampliare l'oggetto sociale inserendo anche le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

= nel prevedere e disciplinare

- l'organo di controllo e il revisore legale dei conti;

- la chiusura degli esercizi sociali e la redazione del bilancio secondo le linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017;

= nell'introduzione dei libri obbligatori;

= nel disciplinare lo scioglimento, l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, nonché la trasformazione, fusione e scissione della stessa.

Infine il Presidente ha ricordato all'assemblea che fintantoché l'associazione non verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, all'associazione continueranno ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata e che essendo l'Associazione un ente con personalità giuridica la presente modificazione statutaria deve essere sottoposta all'approvazione dell'autorità regionale.

Il Presidente ha invitato quindi l'Assemblea a deliberare.

Dopo breve ed esauriente discussione l'Assemblea, all'unanimità, ha

deliberato

di approvare quanto esposto dal Presidente in ordine all'adeguamento dello statuto associativo e in particolare di modificare la denominazione sociale in "BLU PUBBLICA ASSISTENZA O.D.V." e per l'effetto di approvare articolo per articolo il nuovo testo dello Statuto dell'associazione composto da 38

(trentotto) articoli, nella versione testè letta dal Presidente.

Il testo dello statuto associativo nella sua versione aggiornata, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal Presidente, udita l'assemblea.

L'Organo Amministrativo è autorizzato ad apportare al presente verbale le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione dell'Associazione nella RUNTS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti prendendo la parola, il Presidente ha sciolto l'assemblea alle ore sedici e minuti quaranta

Si richiede l'applicazione dell'art. 27 bis Tabella Allegato "B" del D.P.R.

26 ottobre 1972 n.642, portante esenzione dall'imposta di bollo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto in parte da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia su tre pagine e fin qui della presente di un foglio del quale ho dato lettura al Comparsante che, trovatolo conforme alla propria volontà, lo approva e sottoscrive con me Notaio essendo le ore sedici e minuti quarantadue

F.to Pari Enrico - Luisa Rossi Notaio



LUISA ROSSI
Notario

Allegato lett. "A" al numero di rep.32298/15018

STATUTO della

Associazione Blu Pubblica Assistenza ODV

Fondata il 02 Marzo 2002 a Falconara Marittima (AN)

Codice Fiscale 93062100424 info@bluonlus.it

INDICE

TITOLO I - FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 Fondazione pag. 2

Art. 2 Sede e durata pag. 2

TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3 Principi fondamentali dell'Associazione pag. 2

Art. 4 Finalità dell'Associazione pag. 3

Art. 5 Sezioni decentrate pag. 3

Art. 6 Attività dell'Associazione pag. 3

Art. 7 Attività diverse pag. 4

TITOLO III - I SOCI

Art. 8 I Soci pag. 4

Art. 9 Diritti dei Soci pag. 5

Art. 10 Doveri dei Soci pag. 5

Art. 11 Gratuità pag. 5

Art. 12 Incompatibilità pag. 5

Art. 13 Casi di decadenza pag. 5

Art. 14 Provvedimenti disciplinari pag. 6

Art. 15 Ricorsi a provvedimenti Pag. 6

TITOLO IV - ORGANI STATUTARI

Art. 16	Organi dell'Associazione	pag. 7
Art. 17	L'Assemblea Generale	pag. 7
Art. 18	Il Consiglio Direttivo	pag. 8
Art. 19	Il Presidente	pag. 8
Art. 20	Il Vicepresidente	pag. 9
Art. 21	Il Segretario	pag. 9
Art. 22	Il Cassiere	pag. 9
Art. 23	Il Revisore dei conti	pag. 9
Art. 24	Gratuità delle cariche statutarie	pag. 10
Art. 25	Convocazione degli organi statutaripag.	10
Art. 26	Validità delle deliberazioni degli organi statutari	pag. 10
Art. 27	Decadenza dagli organi dell'Associazione	pag. 11
Art. 28	Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti	pag. 11
Art. 29	Rinnovo degli organi statutari	pag. 11
TITOLO V - GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO		
Art. 30	Patrimonio dell'Associazione	pag. 11
Art. 31	Fonti di finanziamento	pag. 11
Art. 32	Esercizio finanziario e bilancio	pag. 12
TITOLO VI - SEZIONI DECENTRATE		
Art. 33	Costituzione e funzionamento	pag. 12
TITOLO VII - SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI		
Art. 34	Simbolo dell'Associazione	pag. 12
Art. 35	Adesioni ad organizzazioni	pag. 12

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Scioglimento dell'Associazione pag. 13

Art. 37 Norme finali pag. 13

Art. 38 Norma transitoria pag. 13

TITOLO I

FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

(Fondazione)

1. Il presente Statuto disciplina l'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione Blu Pubblica Assistenza O.D.V." fondata il 2 Marzo 2002 in Falconara Marittima Provincia di Ancona.

2. L'Associazione Blu Pubblica Assistenza si configura quale Organizzazione di Volontariato (O.D.V.), ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione Blu Pubblica Assistenza O.D.V. adotta la qualifica e l'acronimo O.D.V. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

4. L'Associazione Blu Pubblica Assistenza O.D.V. è apartitica e aconfessionale ed opera con autonomia statutaria e gestionale.

Art. 2

(Sede e durata)

1. L'Associazione Blu Pubblica Assistenza O.D.V., in seguito denominata più

brevemente Associazione, ha sede legale nel Comune di Falconara Marittima (AN) ed è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3

(Principi fondamentali dell'Associazione)

1. L'Associazione attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. L'Associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.

3. L'Associazione si oppone contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio, e contro ogni forma di violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli; si adopera per la preservazione della pace, del diritto alla vita, della salute e della tutela dell'ambiente.

4. L'Associazione riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statutari.

Art. 4

(Finalità dell'Associazione)

L'associazione Blu Pubblica Assistenza O.D.V. informa il proprio impegno a

scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Le sue finalità pertanto sono:

1. promuovere e/o collaborare a forme partecipative di intervento sanitario, socio sanitario, nel campo della difesa dell'ambiente, del sostegno e del superamento dell'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di specifiche procedure e/o sperimentazioni innovatrici;
2. aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale, culturale e problematiche sanitarie;
3. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
4. contribuire all'affermazione della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
5. contribuire all'affermazione della mutualità;
6. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
7. collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
8. collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 5

(Sezioni decentrate)

1. L'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4 può altresì costituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove

lo ritenga necessario, Sezioni decentrate territorialmente.

Art. 6

(Attività dell'Associazione)

Al fine del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse general comprese nell'art5 del D. Lgs. N. 117/2017, lettere a) b), c), d), e), f), i) v) w) e y):

a) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza, in cielo terra e mare;

b) servizi di trasporto socio-sanitario;

c) gestione dei servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

d) interventi e prestazioni sanitarie;

e) iniziative di formazione e informazione sanitaria educazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

g) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;

h) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali

i) attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché la tu-

tela della nostra memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

j) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;

k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento;

l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

n) supporto all'attività di donazione di sangue, di organi e attività correlate alle vaccinazioni di massa;

o) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute degli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;

q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

r) assistenza promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia

Art. 7

Attività diverse)

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

TITOLO III

I SOCI

Art. 8

(I Soci)

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità ed in particolare:

a) uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e politici e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta;

b) enti di diritto pubblico;

c) enti di diritto privato.

2. I Soci dell'Associazione sono classificati nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Associazione e che versano annualmente la quota di adesione;

b) Soci Ordinari, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione;

c) Soci Volontari, sono coloro che prestano la propria opera gratuitamente e che versano annualmente la quota di adesione;

d) Soci Benefattori, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con azioni e fatti disinteressati, mediante lasciti o donazioni, contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione;

e) Soci Onorari, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con la ricerca o apporti di carattere culturale, storico, o scientifico, contribuiscono alla crescita dell'Associazione. 3. La domanda di adesione all'Associazione è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio Direttivo; non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione, la quota associativa non è trasmissibile ed il numero degli aderenti è illimitato.

4. Non è consentito ai Soci stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo; l'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Art. 9

(Diritti dei Soci)

1. I diritti dei Soci sono:

a) partecipare all'attività dell'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto;

b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;

c) chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;

d) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi e delle finalità dell'Associazione;

e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal

Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci.

2. È altresì garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurarne la trasparenza dell'amministrazione e favorire lo svolgimento imparziale.

Art. 10

(Doveri dei Soci)

1. I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11

(Gratuità)

1. Ai Soci che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 12

(Incompatibilità)

1. Non possono essere Soci tutti coloro i quali svolgono, a qualsiasi tito-

lo, le medesime attività svolte dall'Associazione o coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 13

(Casi di decadenza)

1. Perdono la qualità di Socio:

a) per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.

12;

b) per esclusione, deliberata dal Consiglio di Direttivo, nei confronti del Socio il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi statutari, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'attività ed alla civile convivenza;

c) per radiazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria, nei confronti del Socio aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o del Regolamento o dei deliberati degli organi statutari, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Associazione;

d) per morosità, coloro che non rispettano la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;

e) per dimissioni, che dovranno comunque essere accolte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

2. La qualità di Socio si perde inoltre per decesso.

3. Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b), c)

e d) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.

4. Il Socio dichiarato decaduto, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), può proporre ricorso all'Assemblea Generale; in caso di accoglimento il Socio dovrà essere riammesso.

Art. 14

(Provvedimenti disciplinari)

1. Il Consiglio Direttivo, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, su proposta del Presidente dell'Associazione, per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti o dai deliberati degli organi statutari, può deliberare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito il Socio interessato, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi sei (6);
- d) sospensione temporanea oltre mesi sei (6); in tal caso l'Assemblea Generale dovrà adottare apposita deliberazione di conferma del provvedimento, nella prima seduta utile.

Art. 15

(Ricorsi a provvedimenti)

1. Il Socio aderente sottoposto a provvedimenti di cui all'articolo precedente ha diritto di ricorrere, entro sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.

2. Il Presidente dell'Associazione sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con proprio atto la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone il rigetto del ricorso dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

3. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Socio ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio arbitrale per dirimere la controversia.

4. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri:

a) un componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo;

b) un componente nominato dal Socio ricorrente;

c) un componente nominato di comune accordo tra i primi due.

5. Il Collegio arbitrale dovrà nominare al proprio interno il Presidente dello stesso.

6. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del Socio, ingiunge al Presidente del Consiglio Direttivo la revoca del provvedimento disciplinare adottato.

7. Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare, in caso di rigetto del ricorso, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei (6) mesi dal giorno in cui gli è stato notificato il provvedimento.

TITOLO IV

ORGANI STATUTARI

Art. 16

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi statutari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti (eventuale).

2. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere b), c), d) restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.

3. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale Revisore dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 17

(L'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci regolarmente iscritti da almeno trenta (30) giorni, ed in regola con la quota di adesione annuale entro la data di svolgimento della stessa.

2. L'Assemblea Generale deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per:

- a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
- b) l'approvazione del Bilancio di Previsione, degli indirizzi ed i programmi generali dell'Associazione.

3. L'Assemblea Generale potrà altresì essere convocata in sessione straordinaria per:

- a) deliberare le modifiche dello Statuto;
- b) deliberare le modifiche del Regolamento Generale;
- c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- d) deliberare su ogni altro argomento che sarà ad essa sottoposto.

4. L'Assemblea Generale sarà altresì convocata ogni quattro (4) anni con il compito di:

- a) eleggere, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere, eventualmente, il Revisore dei conti;
- c) eleggere la Commissione Elettorale.

5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.

6. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 18

(Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politica - amministrativa

dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea ogni quattro (4) anni, nel numero minimo di tre (3) sino ad un numero massimo di cinque (5).

3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere tra i propri membri il Presidente;
- b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
- c) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
- d) nominare il Cassiere;
- e) nominare, eventualmente, un Presidente Onorario;
- f) attribuire eventuali incarichi di settore;
- g) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci;
- h) approvare la proposta del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Preventivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- i) approvare il piano di tesseramento annuale;
- j) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

5. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.

6. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di Socio di membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di

tempo di vigenza del Consiglio. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

Art. 19

(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.

2. Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne convoca le sedute e ne predispone l'ordine del giorno.

3. Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.

4. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Consiglio Direttivo nominerà uno dei suoi membri per ricoprire la carica vacante.

Art. 20

(Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

Art. 21

(Il Segretario)

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà essere in possesso di adeguate professionalità ed ha il compito

di:

a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;

b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;

c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;

d) curare la tenuta e l'aggiornamento del libro Soci e del registro dei Volontari;

e) conservare agli atti i verbali delle sedute del Revisore dei conti.

2. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario.

Art. 22

(Il Cassiere)

1. Il Cassiere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, della tenuta dei relativi registri, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Consumativo e Preventivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione nei termini previsti dal presente Statuto.

2. Il Cassiere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Soci o dai componenti del Consiglio Di-

rettivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 23

(Il Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è un organo statutario di controllo economico - finanziario dell'Associazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017, è eletto dall'Assemblea Generale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, anche fra persone estranee all'Associazione ed ha il compito di:

a) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Bilancio Consuntivo alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare allo stesso, da sottoporre all'Assemblea Generale;

b) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura contabile e patrimoniale dell'Associazione;

c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'Organo di controllo economico - finanziario può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, ha facoltà di chiedere agli amministratori chiarimenti sull'andamento della gestione o su determinati affari.

3. Il Revisore dei conti non dovrà essere componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale.

Art. 24

(Gratuità delle cariche statutarie)

1. Ogni carica statutaria, ad eccezione dell'eventuale Revisore dei conti, è

ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 25

(Convocazione degli organi statutari)

1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

2. Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai Soci aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.

3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale. 4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 26

(Validità delle deliberazioni degli organi statutari)

1. Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide, di norma, devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

3. L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati in forma scritta; non è consentito esprimere più di una delega.

4. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo o del Revisore dei conti e per i punti di cui al precedente art. 17, comma 3 è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti, intervenuti in proprio o per delega.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza personale della maggioranza dei componenti.

6. Il voto per l'elezione delle cariche statutarie ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.

(Decadenza dagli organi dell'Associazione)

1. I componenti degli organi dell'Associazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:

- a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o società di cui avessero la rappresentanza;
- b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo;
- c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'attività, l'assistenza ed il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi.

Art. 28

(Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti)

1. La revoca di uno o più consiglieri o dell'eventuale Revisore dei conti per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

Art. 29

(Rinnovo degli organi statutari)

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.

2. La procedura per il rinnovo degli organi dell'Associazione è disciplinata

dal Regolamento Generale.

TITOLO V

GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 30

(Patrimonio dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione che non può essere mai ripartito fra i

Soci, è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 31

(Fonti di finanziamento)

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento

degli scopi statutari sono:

- a) quote di adesione degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 32

(Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.
3. La gestione contabile dell'Associazione è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
4. L'Associazione deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

TITOLO VI

SEZIONI DECENTRATE

Art. 33

(Costituzione e funzionamento)

- 1) Le Sezioni decentrate o sedi operative decentrate previste al precedente art. 5, costituiscono parte integrante dell'Associazione e sono soggette al

presente Statuto, al Regolamento Generale ed agli eventuali Regolamenti di gestione.

2) I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni non possono avere patrimonio proprio.

TITOLO VII

SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 34

(Simbolo dell'Associazione)

1. Il simbolo dell'Associazione è costituito da scritta personalizzata "Blu Pubblica Assistenza" di colore Blu.

Art. 35

(Adesioni ad organizzazioni ed accordi)

1. L'Associazione Blu Pubblica Assistenza O.D.V., aderisce all'Associazione Nazionale Prociv-Arci.

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire altresì ad altre organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti, associazioni od organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

(Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Generale appositamente convocata, in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dal art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 37

(Norme finali)

1. L'Associazione è altresì disciplinata da apposito Regolamento Generale che dovrà essere approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività.

2. Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'Associazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento Generale, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

Art. 38

(Norma transitoria)

1. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto, qualora il componente dell'organo di controllo economico - finanziario, di cui al precedente art. 23 non abbia i requisiti previsti all'art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 117/2017, decade.

F.to Pari Enrico - Luisa Rossi Notaio